

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (1)

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

Art. 1 Istituzione.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico (2).
2. Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2 Compiti del difensore civico.

1. Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.
2. Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile (3).
3. Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.
4. Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma (4).

Art. 2-bis
Compiti del difensore civico in materia ambientale.

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;
- b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2 (5).

Art. 2-ter
Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza.

1. Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonché dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

2. Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l'effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle decisioni del minore, se egli è capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.

3. Il difensore civico accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti. Nell'esercizio di tali funzioni il difensore civico, in particolare:

- a) segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario; in questa sede può proporre ai soggetti competenti l'adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori;
- b) segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
- c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;
- d) segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze dei loro dipendenti.

4. Il difensore civico, utilizzando spazi idonei di ascolto, raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il difensore civico, in particolare:

- a) formula proposte per migliorare il sistema normativo e i servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;
- b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, e agli operatori delle strutture giudiziarie;
- c) promuove sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati e le autorità giudiziarie;
- d) facilita la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso o disadattamento;
- e) promuove iniziative dei soggetti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

5. Il difensore civico promuove iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di questi compiti il difensore civico, in particolare:

- a) promuove la realizzazione di iniziative d'informazione destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;
- b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi d'informazione promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie di relazionalità e interconnessione;
- c) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
- d) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni per sensibilizzare gli organi d'informazione e le istituzioni ad un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;
- e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori;
- f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

6. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del difensore civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia di minori (6).

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento.

1. Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di

cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

4. Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

4-bis. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

4-ter. Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio (7).

Art. 3-bis

Interventi in materia ambientale.

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2-bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2-bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale (8).

Art. 4

Informazione del difensore civico.

1. Il difensore civico può richiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi (9).

Art. 5

Relazione del difensore civico (10).

1. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative (11).

2. Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

2-bis. Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività (12).

2-ter. La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta (13).

2-quater. I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione (14).

2-quinquies. Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti (15).

Art. 6 Requisiti e nomina.

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso (16).

2. Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni (17).

2-bis. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile (18).

Art. 7 Cause di incompatibilità.

1. L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;

2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

2. La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

3. Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico (19).

4. Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

Art. 8

Durata - Revoca e disposizioni per la nuova designazione.

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.
2. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.
3. Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina (20).
4. (Omissis)

Art. 9

Adempimenti del difensore civico.

1. Il difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:
 - 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;
 - 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.
2. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale (21).

Art. 10

Indennità e rimborso spese (22).

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 11

1. Il Consiglio provinciale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (23).
2. Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori (24).

Art. 11-bis

1. La Presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento (25).

Art. 12

... (26)

Artt. 13-14

... (27)

Note

(1) Pubblicata neò *Bollettino ufficiale Trentino-Alto Adige* del 21 dicembre 1982, n. 58.

(2) Comma sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1.

(7) Articolo modificato dall'art. 2 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32.

(8) Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15.

(9) Articolo sostituito dall'art. 4 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15.

(10) Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11 e dall'art. 3 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32.

(11) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

(12) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

(13) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

(14) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

(15) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

(16) Comma sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

(17) Comma così sostituito dall'art. 2, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1.

(18) Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

- (19) Comma modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.
- (20) Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.
- (21) Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.
- (22) Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11, ora sostituito dall'art. 3 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.
- (23) Comma aggiunto, senza indicazione numerica, dall'art. 3, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1. L'indicazione del numero di comma è stata inserita redazionalmente per uniformità.
- (24) Articolo sostituito dall'art. 1, L.P. 5 novembre 1984, n. 11.
- (25) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32.
- (26) Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.
- (27) Articoli esclusivamente finanziari. Si omette il testo.